CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Comune di Bologna

I **webinar** della Rete metropolitana **di contrasto al** fenomeno del **sovraindebitamento**

26 settembre 2025

Il sovraindebitamento

I requisiti per l'accesso alla procedura, prassi operative e casi pratici

Chiara Piva
Ordine dei Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

Alessia Tarlazzi
Ordine degli Avvocati di Bologna

Ordine degli Avvocati di Bologna

ODCEC BOLOGNA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

con il sostegno della Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna

Che cosa è il sovraindebitamento? Il quadro normativo

Il sovraindebitamento è una **condizione di squilibrio permanente** tra i debiti contratti e le risorse economiche disponibili, che impedisce a un debitore di far fronte ai propri impegni economici e finanziari. Questa situazione **può derivare da eventi imprevisti** come la perdita del lavoro, problemi di salute o familiari, etc etc e **può essere risolta attraverso procedure specifiche.**

L'inquadramento normativo del sovraindebitamento in Italia è oggi regolato dal **Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (CCII)** (D.L-gs. 14/2019), che ha riformato e superato la precedente Legge 3/2012, e dalle successive disposizioni che lo hanno aggiornato.

Requisiti oggettivi

Crisi
Lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi.

Insolvenza
Lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

A chi si rivolge la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Anche i debitori che non esercitano attività di impresa commerciale possono versare in stato di crisi o di insolvenza.

Questa situazione può quindi portare a subire delle procedura esecutive individuali (pignoramento) che creano delle problematiche ai soggetti che le subiscono.

Per ovviare a questi problemi è stata estesa la possibilità a tutti i debitori di accedere ad una procedura di sovraindebitamento, con il fine di poter ottenere l'esdebitazione, al ricorrere di determinate condizioni.

Requisiti soggettivi

Consumatore

Professionista

Impresa minore

Impresa agricola

Start up innovative

Artigiani

Enti non commerciali

Ogni altro debitore
non assoggettabile a Lca
o altre procedure liquidatorie
Ccii o leggi speciali

A chi NON si rivolge la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Non possono accedere alle procedure coloro che hanno:

- già beneficiato nel quinquennio precedente della esdebitazione;
- già beneficiato dell'esdebitazione per due volte;
- agito nell'assumere le obbligazioni con colpa grave, malafede o frode

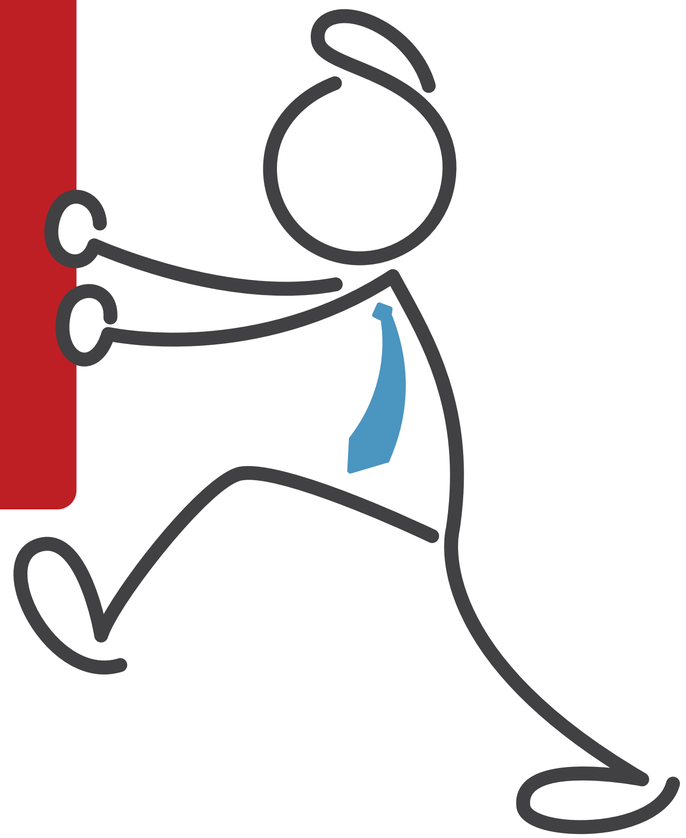

Quali sono gli strumenti per uscire dal sovraindebitamento?

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

(Art. 67- 73 Ccii)

Concordato minore

(Art. 74 - 83 Ccii)

Liquidazione controllata

(Art. 268 – 277 Ccii)

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

(Art. 283 Ccii)

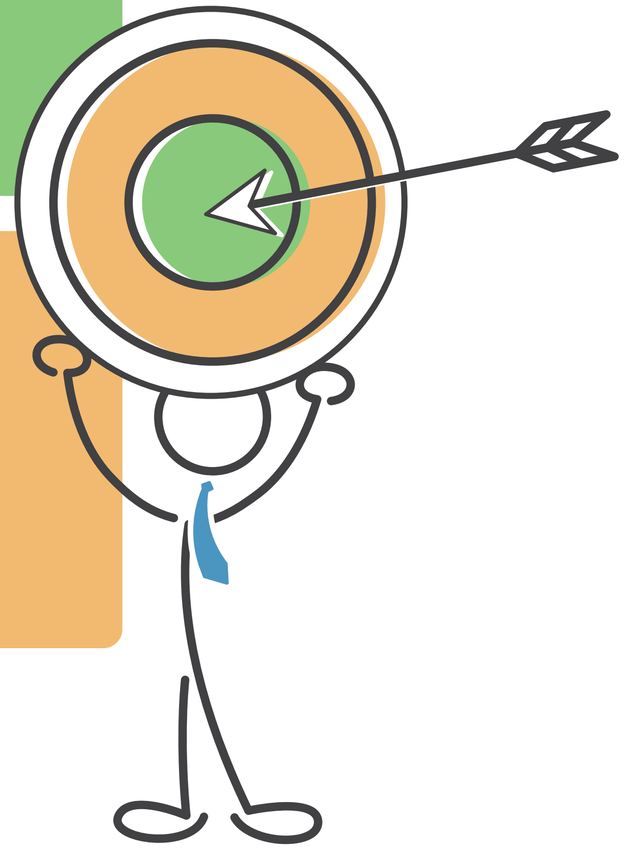

A chi si rivolge la procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento?

Consumatore

Ristrutturazione debiti
del consumatore
e esdebitazione

Imprenditore

Concordato minore

Liquidazione controllata
(comune a tutti i debitori)

Quali sono le differenze tra le varie procedure?

Ristrutturazione dei debiti del consumatore
Proposta di soddisfacimento dei creditori formulata del debitore e successivamente **valutata dal tribunale.** possono accedere solamente i consumatori.

Liquidazione controllata del sovraindebitato
Può essere richiesta l'apertura anche da parte dei creditori. il patrimonio viene liquidato e ripartito tra i creditori. possono accedere tutte le categorie di sovraindebitati (per l'apertura è necessario attivo da distribuire ai creditori). i creditori potranno essere soddisfatti anche con messa a disposizione di una quota parte del reddito (eccedenza rispetto a quanto necessario per il mantenimento suo e dei familiari).

Concordato minore
Proposta di soddisfacimento dei creditori formulata dal debitore e successivamente **sottoposta al voto dei creditori.** non possono accedere i consumatori, ma tutte le altre categorie di sovraindebitati.

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente
Se non è possibile acquisire attivo presente o futuro, valutata la meritevolezza del debitore, quest'ultimo può ricevere l'esdebitazione (solo per una volta). Possono accedere solamente le persone fisiche.

Qual è il ruolo dell'Occ?

- **OCC:** organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal codice della crisi.
- Il referente dell'OCC assegna l'istanza al Gestore della Crisi che è colui con il quale si interfaccerà il debitore.
- In caso di domanda familiare, vi può essere una trattazione congiunta.
- Predisposizione del preventivo da parte dell'OCC.

Che compito ha il gestore nominato dall'Occ?

Il Gestore non può predisporre il ricorso per conto del debitore, questo compito è affidato AL DEBITORE ovvero all'eventuale advisor nominato direttamente dallo stesso debitore

Il Gestore prima del deposito in Tribunale

1) Incontra il debitore e redige il verbale
2) Ha una funzione di ausilio nella scelta della procedura di sovraindebitamento: si fa riferimento alla natura delle obbligazioni oggetto di ristrutturazione nell'ambito della procedura e così viene individuato lo strumento di regolazione della crisi
3) Verifica che i dati contenuti nella domanda/ricorso e la documentazione/allegati siano corretti e corrispondano al vero;
4) Effettua controlli su quanto indicato nella domanda/ricorso (accesso banche dati, circolarizzazione ai creditori, richiesta dell'indebito presso Enti pubblici (INPS ADE, ADE Riscossione, Comuni, Regione; visure Catastali, PRA)

Il Documento in cui riassume tutta l'attività di verifica svolta si chiama RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA, questa è un allegato al ricorso e si conclude solitamente con un parere POSITIVO. Può eventualmente depositare telematicamente la domanda del debitore, nel caso di assenza di un legale o di un advisor

Il Gestore dopo il deposito in Tribunale

Si avrà l'udienza di accesso o diniego di accesso alla procedura. Nel primo caso l'OCC dovrà vigilare sull'operato del debitore e redigere relazioni periodiche, Cura le comunicazioni ai creditori, Interviene in caso di criticità e supervisiona il cronoprogramma di esecuzione del piano omologato ovvero ha la funzione di liquidatore nella LC a seguito di nomina del Tribunale.

Qual è il ruolo del tribunale?

- ART. 27 CO. 2 CCII
- ...è competente il Tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.
- **Persona fisica:** residenza o domicilio: se esercita attività: sede legale o sede effettiva impresa – per il professionista ove svolge l'attività
- **Persona giuridica –enti:** sede legale o sede effettiva o se sconosciuta residenza/domicilio del legale rappresentate
- Deve essere presentata al tribunale la domanda di accesso alla procedura e la relazione del GESTORE nominato dall'OCC;
- Verifica i presupposti per poter accedere alle procedure e ne dichiara con sentenza l'apertura o il rigetto;
- Può concedere l'esdebitazione se ricorrono determinate condizioni o il diniego.

Qual è il ruolo dell'advisor?

- Professionista che aiuta il debitore nella scelta dello strumento corretto rispetto alla sua situazione
- Aiuta il debitore nella raccolta della documentazione e predispone il ricorso
- Può presenziare al primo incontro debitore/Gestore
- Si interfaccia con il Gestore per le comunicazioni riguardanti la pratica
- Deposita il ricorso in via telematica presso il Tribunale

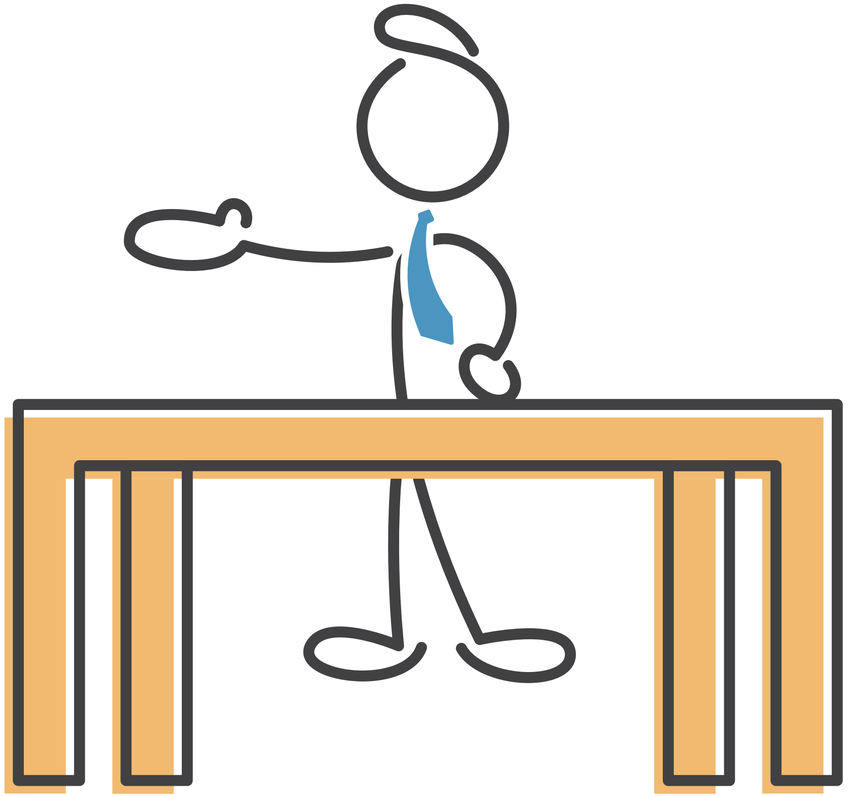

caso pratico

Avv. Tarlazzi

Piano familiare di composizione della crisi:
liquidazione controllata di due coniugi

Imprenditore cancellato
e accesso alla Liquidazione Controllata

Il nuovo Articolo 66

- Nozione ampia di famiglia
- Unico progetto di composizione della crisi per ripianare il dissesto
- Responsabilità patrimoniale personale
- Risparmio di costi – unitaria gestione della procedura da parte dell'OCC
- Unico ricorso e unica relazione del Gestore della Crisi
- Masse attive e passive distinte: indicazione creditori particolari e di quelli comuni
- Deroga alla competenza territoriale

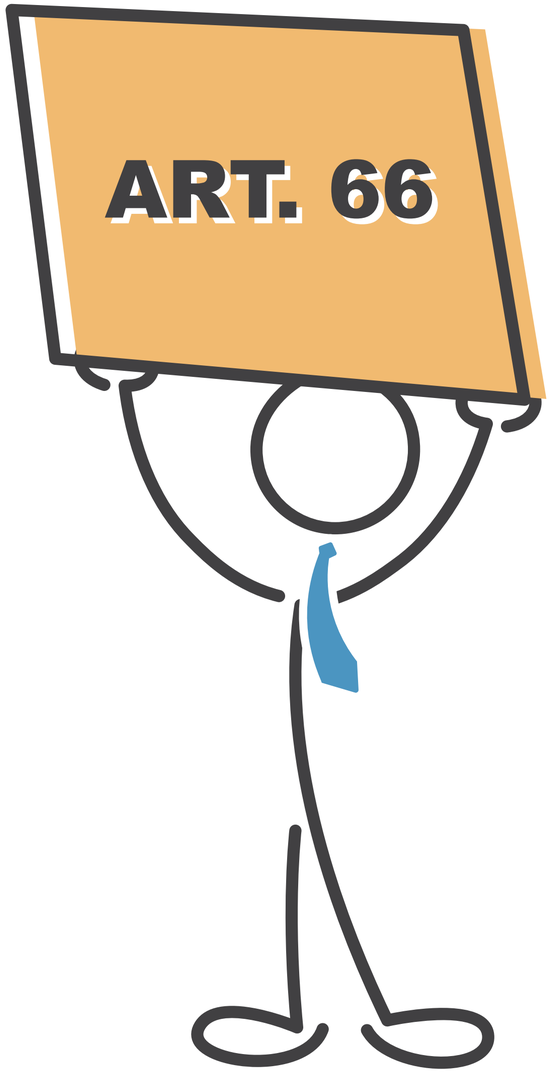

Il caso seguito dall'OCC dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

Natura dei debiti consumeristici: verso banche e finanziarie per esigenze familiari /personali e come garanti

Domanda congiunta per nomina Gestori: debitori familiari (coniugi) conviventi – lavoratori dipendenti – moglie: stipendio gravato da cessione del quinto per «garantire» un prestito bancario –marito: pignoramento presso terzi esattoriale

Assenza di beni immobili (al momento dell'apertura della procedura vi era già stato il piano di riparto in favore del creditore procedente nella esecuzione immobiliare)

Autovettura e scooter: mantenimento dello scooter e vendita competitiva per l'auto

Benefici dell'accesso alla procedura

Messa a disposizione di quota parte dei redditi (c.d. eccedenza rispetto a quanto necessario per vivere come documentato al gestore e al liquidatore) fabbisogno primario (canone locazione, vitto, utenze, spese mediche, igiene casa e cura persone, trasporto, fondo rischi per imprevisto)

Vendita tramite asta di un veicolo

Automatic stay ovvero **blocco automatico** delle azioni esecutive e scioglimento del contratto di finanziamento garantito dalla cessione del quinto

Sentenza Corte Costituzionale n. 65/2022

La pronuncia ha ad oggetto la questione di legittimità costituzione di cui all'ordinanza 7.4.2021 Tribunale di Livorno, che censurata la citata disposizione laddove non prevedeva la falcidia e la ristrutturazione dei debiti già oggetto di **ordinanza di assegnazione di quota parte dello stipendio , TFR o pensione.**

Anche in caso di **pignoramento dello stipendio o della pensione (nei limiti di 1/5 o in caso di pignoramento esattoriale)** il Tribunale revoca gli effetti dell'assegnazione disposta dal G.E.

secondo caso pratico

Avv. Tarlazzi

Liquidazione controllata dell'imprenditore cessato
(Sentenza 19 febbraio 2024)

Il caso: debitore in forma individuale e già ex socio di società di persone (settore ristorazione – lavanderia artigianale) – impresa individuale cancellata dal registro imprese da oltre un anno – recesso dalla società da oltre 8 anni - ex imprenditore.

Domanda: ricorso corredato da relazione light del Gestore - documentazione prodotta: certificazione anagrafica, dichiarativi ultimi 3 anni, inventario beni immobili, beni mobili e beni mobili registrati, visure RR II e catastali, visura PRA, incarico al legale, atti relativi alle esecuzioni forzate pendenti esec. imm. e ppt), circolarizzazione del passivo, elenco creditori e indicazione privilegi, cedolini INPS, (analogamente a quanto prevedeva l'art. 14 ter L. 3/2012 in tema di liquidazione del patrimonio).

Sintesi del programma di liquidazione

Dismissione immobile in comproprietà

Con vendita competitiva: subentro del liquidatore nominato nell'esecuzione immobiliare pendente avanti il tribunale di bologna ai fini della distribuzione del realizzo derivante dalla vendita che sarà acquisito alla procedura di liquidazione (prassi dal 2019)

Apporto di finanza mensile: consistente nella eccedenza rispetto alla quota del fabbisogno riconosciuta dal tribunale

Beneficio della revoca della cessione quinto

Anche in ordine alla trattenuta derivante dalla cessione del quinto sulla pensione, il Tribunale, e afferma l'inopponibilità alla procedura concorsuale.

Espressione del principio di concorsualizzazione della cessione del 5° (e altre forme come cessione TFR o stipendio: Trib. Bo n. 4901/2017; Trib. Bo n,8170/2019; Trib. Bo n. 1661/2019; Trib. Bo 14.9.2020; trib. Bo 24.12.2021; Trib. Bo 8.2.2023).

Revoca effetti ordinanza del G.E.

Il Tribunale, in applicazione dei principi espressi dalla Corte di Cassazione in tema di procedure concorsuali (ord. n. 1227/2016), afferma la inopponibilità alla procedura degli effetti dell'ordinanza di assegnazione

Il vaglio del tribunale e sentenza di accoglimento

Accoglimento domanda: previa valutazione della documentazione prodotta ex art. 39 ccii – sussistenza requisito oggettivo e soggettivo – disamina stato patrimoniale dei debitori – nomina liquidatore (è il gestore) e gd

Fabbisogno: in accoglimento della richiesta del debitore, assegna euro 750,00 quale somma necessaria per mantenimento ed eccedenza acquisita alla procedura (provvedimento confermato dopo la relazione del liquidatore ex art. 268 co. 4 ccii sulla base della relazione redatta dal liquidatore)

Durata: anni 3

caso pratico

Dott.ssa Piva

Esdebitazione del sovraindebitato incapiente

Il caso: debitore persona fisica, il quale subiva trattenute sulla pensione per cessione del quinto e pignoramento.

Domanda: ricorso corredato da relazione del Gestore - documentazione prodotta: incarico e preventivo OCC, incarico dell' advisor, casellario giudiziale e carichi pendenti, certificato di famiglia, cedolini pensione, , estratto banca d'Italia e CAI, estratti conto, visure catastali, visura PRA storica e attuale, dichiarazioni dei redditi ultimi 3 anni, elenco spese correnti e giustificativi (bollette/cedolini/f24/scontrini farmaci alimenti, contratto affitto), atti relativi alle esecuzioni individuali, elenco creditori e indicazione dei relativi privilegi.

Nel ricorso, oltre all'esdebitazione, è stato specificatamente richiesto l'annullamento della cessione del quinto dello stipendio e del pignoramento in essere.

Utilità

Art. 283 CCII :
«il debitore è in possesso di un reddito che, su base annua e dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento suo e della sua famiglia, sia non superiore all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo famigliare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159»

Il debitore in questione non era in grado di fornire ai propri creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura per diverse motivazioni: il reddito era sufficiente al pagamento del solo mantenimento ed esigenze di vita personali, soprattutto di salute per cui il debitore necessitava di cure mediche costanti.

Utilità

CALCOLO				
Entrate mensili (sommatoria delle entrate disponibili nette)				
Categorie di entrate	METTERE IL Reddito netto Lavoro dipendente (DETTAGLIO BUSTE PAGA O CU DI RIFERIMENTO DELL'ULTIMO ANNO)	Reddito Lavoro autonomo	Altre Entrate (categorie diverse tra cui il mantenimento del coniuge)	Tot.le
REDDITO COMPLESSIVO DICHIARATO O DA CU2025	23.331,62			
SEZIONE RITENUTE CU2025	4.968,77			
totale REDDITO MENO RITENUTE	18.362,85	-	-	18.362,85
SPESE ANNUALI DEBITORE	15.563,60			
GRANDEZZA A (TOTALE REDDITO NETTO MENO SPESE ANNUALI)	2.799,25			

Assegno Sociale (inserisci per l'anno e l'importo di riferimento)		
	Mensile	Annuale (13 mansilità)
Assegno sociale anno (fonte INPS)	538,68	7.002,84
Assegno sociale aumentato della metà EX ART. 283 COMMA 2 CCII		3.501,42
(A) Assegno sociale da considerare ai fini del calcolo		10.504,26

Moltiplicatore ISEE - Parametro A	
Numero componenti	Parametro
1	1
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Determinazione del Moltiplicatore	
	Parametro a
Inserire il parametro (vedi foglio Parametri Maggiorazione) facendo riferimento ai componenti della famiglia	1
Verifica delle Ulteriori Maggiorazioni spettanti	Maggiorazione b
Inserire la maggiorazione spettante (vedi foglio ISEE Parametri Maggiorazione)	-
	B = a+b
Moltiplicatore	
	1,00
GRANDEZZA B	10.504,26
Spese del nucleo famigliare per mantenere un dignitoso tenore di vita	10.504,26
grandezza A <= grandezza B (VERO= INCAPIENTE, FALSO=NON INCAPIENTE)	VERO

Dal conteggio effettuato secondo la normativa residuava una utilità marginale su base annuale di Euro 2.799,25, ma considerando le spese mediche in questione (fisioterapia e cicli terapeutici) ed i maggiori futuri bisogni, l'utilità residua verrebbe assorbita e si concretizzerebbero le indicazioni del Legislatore di fronte all'assenza di utilità immediate e future per i creditori.

Sentenza del 7 luglio 2025

Rilevato che il debitore è in possesso di un reddito che, in relazione alla propria età e in rapporto alle proprie condizioni di salute, risulta sufficiente a ricoprire le sole esigenze di vita personale e di mantenimento;

a fronte delle spese mensili il reddito appare integralmente destinato al mantenimento personale dell'istante. Anche con il venire meno delle trattenute volontarie e obbligatorie sulla pensione la maggiore somma percepita risulta necessaria al sostentamento;

il debitore è sostanzialmente privo di qualsiasi patrimonio economicamente significativo, sia reddituale che immobiliare e/o mobiliare;

il giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la meritevolezza del debitore verificando l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento. La situazione di sovraindebitamento va escluso che sia stata causata da colpa grave, né tantomeno mala fede o frode.

Sentenza del 7 luglio 2025

Per le motivazioni appena dette il tribunale:

dichiara definitivamente inesigibili i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso;

dispone che ciascuno dei prossimi tre anni il ricorrente depositi tramite l'OCC una dichiarazione documentata in ordine alla propria situazione reddituale, patrimoniale e occupazionale, che dovrà essere accompagnata da una relazione di conferma dei Gestori della Crisi, conseguenti all'eventuale sopravvenienza di "utilità ulteriori di cui ai commi 1 e 2" da distribuire ai creditori anteriori stessi, con l'obbligo del suddetto sovraindebitato di provvedere al relativo pagamento in caso di sopravvenienza di tali utilità entro i tre anni dal presente provvedimento;

l'OCC, nei tre anni successivi al deposito del presente decreto, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione del debitore e compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di utilità ulteriori; il mancato rispetto del deposito da parte del debitore dovrà essere immediatamente segnalato al Giudice;

i Gestori della Crisi, previa autorizzazione del Giudice, verificata l'esistenza o il sopraggiungere di utilità ulteriori, lo comunicano ai creditori, i quali possono iniziare azioni esecutive e cautelari sulle predette utilità.

CITTÀ METROPOLITANA DI BOLOGNA

Comune di Bologna

Sportello Sovraindebitamento

non credere alle **facili soluzioni** affidati alle **istituzioni**

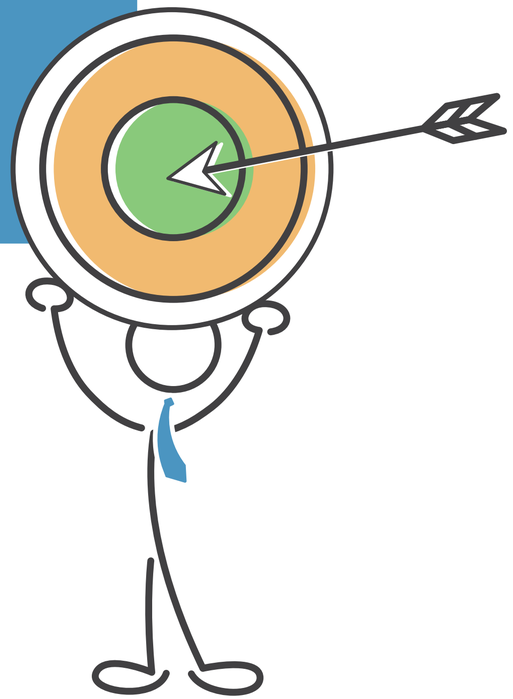

occ@cittametropolitana.bo.it

cittametropolitana.bo.it/imprese/Sportello_sovraindebitamento

Ordine degli Avvocati di Bologna

ODCEC BOLOGNA
Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

con il sostegno della Regione Emilia-Romagna

Regione Emilia-Romagna